I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 451/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che fissa, per la campagna 1985/1986, i prezzi d'intervento applicabili in Spagna nei settori dei cereali e del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, dell'atto d'adesione, i prezzi da applicare in Spagna fino al primo ravvicinamento sono fissati, secondo le norme previste dall'organizzazione comune dei mercati, ad un livello corrispondente a quello dei prezzi fissati in Spagna nell'ambito del regime nazionale anteriore durante un periodo rappresentativo da determinare; che, a norma degli articoli 111 e 117 dell'atto, nei settori dei cereali e del riso tale disposizione si applica ai prezzi d'intervento; che, conformemente alle dichiarazioni comuni allegate all'atto, è opportuno prendere in considerazione i prezzi della campagna 1985/1986;

considerando che, in virtù dell'articolo 394 dell'atto, il prezzo fissato dal presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° marzo1986; che è pertanto oppurtuno includervi le maggiorazioni mensili determinate da un lato in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2727/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], e, dall'altro, dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1418/76, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo compreso tra il 1° marzo 1986 e la fine della campagna 1985/1986 dei prodotti interessati, i prezzi d'intervento applicabili in Spagna nei settori dei cereali e del riso sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G.BRAKS

(1) GU n. L 281 dell' 1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

	Prezzo di intervento (1)	Maggiorazione mensile nel marzo 1986	Prezzo nel marzo 1986
FRUMENTO, TENERO, GRANTURCO			
Prezzo d'intervento unico	171,44	17,99	189,43
FRUMENTO DURO			
Prezzo d'intervento	204,48	22,64	227,12
ORZO, SORGO			
Prezzo d'intervento unico	162,32	17,99	180,31
SEGALE			
Prezzo d'intervento	167,06	17,99	185,05
RISO			
Prezzo d'intervento per il riso paddy	238,00	19,80	257,80

(1) Prezzo d'intervento all'inizio della campagna 1985/1986.